

## Norme & Tributi Diritto dell'economia

# Terzo settore, fino al 31 ottobre modifiche allo statuto facilitate

### SOCIETÀ

Ancora due settimane per ricevere il Dlgs 117/2017 con quorum ridotti

Vanno indicati l'assenza di scopo di lucro e il divieto di distribuzione degli utili

Pagina a cura di Angelo Busani

Scade il 31 ottobre 2020 il termine entro il quale Onlus, organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) possono adeguare i loro statuti alla normativa contenuta nel Codice del Terzo Settore (il Dlgs 117/2017, in acronimo Cts) avvalendosi della facilitazione consistente nel fatto di adottare le deliberazioni di modifica statutaria con i quorum disposti dal singolo statuto (o, in mancanza, dalla legge) per approvare le deliberazioni di cui è competente l'assemblea "ordinaria" (vale a dire quella nel corso della quale viene approvato il bilancio o vengono nominate le cariche associative). Di regola, infatti, per le modifiche statutarie, occorrerebbe che le relative decisioni assembleari venissero adottate applicando quorum costitutivi e deliberativi più difficili da raggiungere.

### L'applicazione

Trattandosi di quorum assembleari, il discorso vale essenzialmente per gli enti che hanno natura associativa e non vale, di regola, per le fondazioni, che non hanno un organo assembleare, ma solo l'organo amministrativo; fanno eccezione le fondazioni, come quelle "di partecipazione", il cui statuto prevede che i partecipanti deliberino, su alcune materie, in forma assembleare (di solito, anche le

modificazioni statutarie).

La semplificazione prevista per gli enti che convocano le assemblee entro il 31 ottobre concerne solo i quorum decisionali e non la forma della decisione: pertanto, mentre gli enti privi della personalità giuridica possono procedere alla verbalizzazione della decisione in forma privata, per le decisioni di modifica statutaria che devono assumere gli enti i quali hanno la personalità giuridica (sono quelli iscritti, a seconda dei casi, nel Registro delle persone giuridiche tenuto dalla Prefettura o dalla Regione) occorre la verbalizzazione notarile.

Per gli enti con personalità giuridica, la semplificazione è particolarmente significativa, in quanto, in base al Codice civile, per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (salvo diversa disposizione statutaria). Per l'assemblea ordinaria (le cui regole si applicano, appunto, fino al 31 ottobre, anche alle assemblee convocate per modificare gli statuti), invece, il quorum costitutivo è pari alla metà degli associati in prima convocazione, mentre in seconda convocazione non c'è quorum costitutivo (in entrambi i casi, la deliberazione è adottata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti).

Con riguardo alle modificazioni statutarie, vi è da osservare, tuttavia, che i quorum decisionali ridotti non si applicano in ogni caso, ma solo per: • le modifiche che adeguano lo statuto a disposizioni inderogabili del Cts; • le modificazioni che escludono (cosiddetto opt-out) l'applicazione di nuove disposizioni normative di cui la legge consente la deroga mediante una specifica clausola statutaria.

Pertanto, se si tratta di inserire nello statuto (cosiddetto opt-in) una clausola qualificabile come mero esercizio di una facoltà che il Cts consente (e, quindi, non come adeguamento a disposizioni inderogabili né

### LA DENOMINAZIONE

#### 1. L'obbligo

Il Cts impone l'inserimento, nella denominazione dell'ente, dell'acronimo Ets o dell'espressione "ente del Terzo settore" (per esteso); fanno eccezione Odv e Aps che, nella rispettiva denominazione, indicano questa loro particolare natura (anche in questo caso, in acronimo o "per esteso").

#### 2. L'iscrizione al Registro

Occorre poi rammentare che, mentre Odv e Aps continuano a usare queste loro denominazioni senza limitazioni, l'acronimo Ets (o l'espressione estesa) non sono utilizzabili fino a che l'ente in questione non sia iscritto al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts); ne consegue che la deliberazione di adeguamento della denominazione deve prevedere una disciplina transitoria in base alla quale la nuova denominazione, seppur approvata, rimane inattuata fino a che la normativa in esame non ne consentirà l'utilizzo.

#### 3. Le Onlus

Una questione analoga riguarda le Onlus, che continueranno ad avvalersi di tale acronimo fino al 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale la Commissione Europea concederà l'autorizzazione alla vigenza della nuova normativa fiscale dettata per gli Ets.

come opt-out), in questo caso si torna a dover applicare la normativa ordinaria (di statuto o di legge) inerente al quorum costitutivo e al quorum deliberativo che debbono sussistere per poter considerare una data deliberazione come adottata.

### Scopo e oggetto

Lo statuto deve inderogabilmente menzionare che l'ente non ha scopo lucrativo e che, quindi, vi è un divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili (o di altri vantaggi a essi assimilati).

Quanto all'attività che l'ente svolge, è necessario indicare in statuto taluna tra quelle (ritenute dalla legge come di "interesse generale" in quanto aventi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale) che sono elencate nell'articolo 5 del Cts. Al riguardo occorre fortemente sottolineare che l'oggetto deve essere specifico e non può essere generico (a pena della sua illegittimità) e che quindi la notoria propensione della prassi professionale ad allargare a dismisura il novero delle attività che l'ente si propone di svolgere, non deve sconfinare in un'elencazione talmente variegata da rendere l'oggetto associativo del tutto indeterminato.

La legge, infine, consente, di elencare nella clausola dell'oggetto attività diverse da quelle di «interesse generale» di cui all'articolo 5 del Cts, ma a condizione che si tratti di attività secondarie e strumentali. Non è necessaria una loro puntuale specificazione, ma è sufficiente che lo statuto preveda tale possibilità. Quest'ultima previsione statutaria è, tuttavia, un evidente caso di opt-in e, quindi, la sua introduzione in statuto si sottrae ai quorum decisionali semplificati di natura transitoria e deve essere approvata con le ordinarie regole che, nello statuto o nella legge, presiedono all'adozione, in sede assembleare, di modifiche statutarie.

### QUANDO SI PUÒ UTILIZZARE

## Escluso dai quorum leggeri il sì agli interventi da remoto

### Maggioranze più snelle anche per il funzionamento dell'organo di controllo

In tema di assemblee, beneficiario del quorum decisionale semplificato, in quanto obbligatorie, le modifiche statutarie attinenti all'individuazione delle competenze dell'assemblea degli associati o dei partecipanti (relativamente agli enti, come le associazioni e le fondazioni di partecipazione, dotati di tale organo).

Del quorum decisionale semplificato beneficiano pure (in quanto si tratta di clausole che derogano a norme dispositive di legge, le quali, cioè, si applicano salvo che siano derogate dallo statuto) le modifiche statutarie attinenti all'esclusione della facoltà di conferire deleghe per l'intervento in assemblea (sul punto, va ricordato che la legge ammette fino a un massimo di tre deleghe - o di cinque per gli enti con più di 500 associati).

Non beneficia invece di facilitazioni decisionali l'opt-in in statuto di clausole (in quanto meramente facoltative) relative all'introduzione:

- della facoltà di intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;
- della facoltà di esprimere il voto per corrispondenza;
- della possibilità (concessa alle associazioni con più di 500 associati) di articolare l'assemblea degli associati in una pluralità di assemblee separate ove si eleggano i delegati per partecipare a una successiva assemblea generale nella quale i delegati si esprimono sulle proposte di deliberazione, portando i voti loro attribuiti nelle assemblee di primo livello;
- della facoltà di introdurre un organo assembleare o un organo di indirizzo nelle fondazioni;
- della facoltà di introdurre quorum costitutivi e deliberativi per deter-

minate tipologie di deliberazione, rispettando comunque, pur sempre, il principio di democraticità (principio cardine nel mondo Ets che al loro interno non vi devono essere discriminazioni).

### Gli organi

Il quorum decisionale facilitato è utilizzabile anche per inserire in statuto clausole in ordine:

- alla composizione, al funzionamento e ai compiti dell'organo di amministrazione;

- alle limitazioni del potere di rappresentanza dell'ente (per essere opponibili ai terzi, dette limitazioni devono risultare pubblicate nel Runts).

Se, invece, si intendano inserire in statuto regole relative ai requisiti soggettivi degli amministratori (ad esempio, clausole inerenti ai requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità e indipendenza), trattandosi di un'evidente fattispecie di opt-in, occorre che la relativa decisione sia adottata con la modalità deliberativa "ordinaria". Alla stessa conclusione si giunge in relazione alle clausole che prescrivano l'appartenenza degli amministratori a determinate categorie di associati oppure che attribuiscono a determinati enti il diritto di nomina di taluni amministratori.

Quanto all'organo di controllo, il quorum decisionale semplificato è applicabile per introdurre la relativa disciplina statutaria nelle fondazioni con organo assembleare (per le quali l'organo di controllo è obbligatorio) e nelle associazioni dotate di patrimoni separati o che superino i limiti dimensionali ai cui raggiungimento consegue l'obbligo dell'organo di controllo, vale a dire il superamento per due esercizi di almeno due dei seguenti limiti:

- attivo 110 mila euro;
- ricavi, proventi ed entrate superiori a 220 mila euro;
- numero di dipendenti «almeno pari a 5».

Si torna, invece, al quorum decisionale ordinario, quando si tratta di modifiche statutarie finalizzate a introdurre:

- la presenza dell'organo di controllo su base volontaria;
- l'attribuzione all'organo di controllo della funzione di revisione legale dei conti.

### Gli associati

Si delibera con il quorum transitorio facilitato, in quanto si tratta di un adeguamento obbligatorio, l'inserimento in statuto del diritto degli associati di esaminare i libri sociali (la relativa clausola deve specificare le modalità di esercizio di tale diritto).

Del pari, trattandosi di ipotesi di opt-out, sono adottate con il quorum decisionale facilitato:

- le modifiche statutarie che introducono disposizioni derogatorie della normativa recata dal Cts per l'ammissione di nuovi associati;
- la deroga al principio dell'esclusione del diritto di voto per i primi tre mesi dopo l'ingresso nell'associazione.

Da parte delle modifiche facoltative, da deliberare con i quorum "a regime", l'introduzione nello statuto della Odv della possibilità di prevedere l'ammissione, quali associati, di altri Ets o di altri enti senza scopo di lucro (anche non Ets).

### Bilancio e patrimonio

L'inserimento delle previsioni statutarie richieste dalla legge in materia di bilancio di esercizio e di bilancio sociale è un adeguamento obbligatorio, deliberabile con i quorum applicabili all'assemblea ordinaria. Parimenti è da qualificare come adeguamento obbligatorio, l'introduzione in statuto della clausola con la quale si devolve la gestione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione dell'ente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### INFORMAZIONE PROMOZIONALE

## Aziende & Territorio

a cura di PUBLIMEDIA GROUP.IT

# Packaging 4.0: tecnologie in costante evoluzione

Le realtà di spicco di un settore in crescita nell'economia italiana illustrano i progetti che stanno sviluppando

## FVL: soluzioni innovative per un packaging etico e intelligente nel mondo del fashion

La personalità di un brand si esprime e si racconta in tutto ciò che fa parte del suo mondo. Non parliamo solo di prodotto, ma di ciò che custodisce, accompagna, accoglie il prodotto. FVL si occupa della creazione, dello sviluppo e della produzione di packaging, con una particolare specializzazione per il settore "Luxury Goods". Ricerca, know-how, competenza tecnica ed esperienza in ambito di branding: sono questi i punti di forza che ci permettono di seguire, in ogni fase, lo sviluppo di progetti di immagine, con una estrema attenzione al dettaglio e alla sartorialità delle soluzioni proposte.

Non può esserci sostenibilità senza innovazione e non può esserci innovazione senza ricerca. Di questo siamo convinti.

Nonostante si abusi di questo termine, la sostenibilità non è una moda, non è un trend

passaggero né tanto meno una semplice dichiarazione da inserire in un company profile o su una pagina pubblicitaria.

Deve essere un atteggiamento quotidiano condiviso da tutta l'azienda: solo così può essere efficace e perseguire degli obiettivi concreti e comuni.

In questo processo, clienti e fornitori giocano la medesima partita, perché nel packaging "contenitore e contenuto" sono facce della stessa medaglia, fanno parte di uno stesso racconto chiamato BRAND.

Consapevoli che le belle frasi e la buona comunicazione debbano essere sempre supportati dalla capacità di dimostrare quello che si dice. Questo noi lo facciamo attraverso il vasto archivio dei progetti sviluppati in più di 20 anni: lo specchio oggettivo del nostro know how in continua evoluzione.

Info: [www.fvl.it](http://www.fvl.it)



Alcuni prodotti

## Nanni Group per l'industria

Costruzione, montaggio e collaudo di gruppi e linee complete



Stefano Nanni

L'azienda nasce nel 1995 come ditta individuale, omonima del suo titolare Stefano Nanni. Inizia una crescita costante nel tempo di pari passo con l'aumentare della fiducia e della collaborazione con i propri clienti. Nel 2015 nella nuova sede di 1800mq aumentano le commesse e i collaboratori, fino ad arrivare nel 2017 a trasformarsi in Nanni Group srl e poter garantire nuovi servizi e spazi ai propri clienti.

IL PARTNER SU CUI CONTARE Nanni Group è specializzata nella costruzione, montaggio e collaudo di gruppi macchine o linee complete. Realizzazione di macchine automatiche e linee complete conto terzi,


ci rivolgiamo ai costruttori di macchine automatiche nei vari settori: medicale, tessile, farmaceutico, o del packaging in generale. L'azienda ha una superficie coperta di 1800 mq dove operano 10 addetti.

### COSA FACCIAMO

Punto di riferimento qualificato e affidabile per chiunque necessiti di montaggio e assemblaggio di macchine automatiche. Nanni Group si pone sul mercato come partner in grado di accompagnare i clienti durante tutte le fasi di realizzazione e miglioramento delle macchine, garantendo investimenti continui in nuove competenze, strumenti avanzati e infrastrutture. Il focus è sul montaggio conto terzi, ma i nostri servizi coprono tutte le

fasi della filiera: costruzione, montaggio, cablaggio, collaudo e installazione finale. Il vasto know how, la lunga esperienza maturata sul campo consentono all'azienda di rispondere a esigenze che vanno dal prototipo alla produzione di serie.

Come obiettivo primario c'è quello di diventare la prima scelta in fatto di out-



Produzione

sourcing produttivo, Nanni Group garantisce una collaborazione costante con la committenza, così da ottenere il migliore risultato possibile.

Punto di riferimento qualificato e affidabile per chiunque necessiti di montaggio e assemblaggio di macchine automatiche. Info: [www.nannigrupsrl.it](http://www.nannigrupsrl.it)

Punto di riferimento per le macchine automatiche

Nanni Group garantisce una collaborazione con la committenza così da ottenere il migliore risultato possibile



Produzione

## Innovazione e salvaguardia ambientale La ricetta vincente di Legoplast per affrontare il futuro

«Il nostro punto di forza è la personalizzazione del prodotto con soluzioni di packaging su misura che consentano ai nostri clienti di trasmettere l'immagine più efficace a seconda delle esigenze di mercato e di chi acquista i loro prodotti». Queste le parole di Mariangela Spina, portavoce di Legoplast, azienda alle porte di Milano che da oltre 60 anni realizza packaging per l'esposizione e il confezionamento nei settori dell'abbigliamento, cosmetico, da ufficio, cartotecnico, gadgettistico, tessile casa e grande distribuzione. «L'esperienza maturata sul campo - aggiunge - che ci vede costantemente impegnati ad assecondare le esigenze più diverse, dal piccolo produttore alla multinazionale, sta ora dando i suoi frutti. L'adozione di nuove strategie per affrontare i bruschi rallentamenti del mercato come in questo periodo va accolta come un'occasione per fronteggiare le difficoltà da una prospettiva inedita. Da sempre dedichiamo importanti risorse alla ricerca di tecnologie e materiali innovativi, dalle materie plastiche tradizionali totalmente riciclabili in polipropilene, PVC e polietilene, alle soluzioni green a ridotto impatto

ambientale». Va sottolineato infatti che Legoplast è stata una delle prime aziende in Italia a impiegare plastiche degradabili, riciclate e bioplastiche di ultima generazione a elevati standard in termini di durata e affidabilità. Nella stessa prospettiva va vista la riorganizzazione del comparto industriale, volto a efficientare la produzione mediante l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, illuminazione al LED e riduzione dei consumi nei processi di lavorazione grazie a sistemi che ottimizzano le risorse riducendo al minimo gli sprechi. Un connubio vincente fra tecnologie d'avanguardia e strategie ecosostenibili che ci fa guardare al futuro con ottimismo attraverso la salvaguardia dell'ambiente. Info: [www.legoplast.com](http://www.legoplast.com)



Legoplast